

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CEDRIF – CENTRO DESIGN E RICERCA FLOREALE

Art. 1. – E' costituita l'Associazione denominata:

CEDRIF - CENTRO DESIGN E RICERCA FLOREALE

che si qualifica come una Associazione, di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro Primo, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione intende avviare le procedure per l'adesione ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute, anche ai fini della legge n. 153/94.

L'Associazione ha sede nel comune di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, in Via Marconi n. 5, ma potrà aprire altre sedi in comuni diversi ed anche all'estero.

Art. 2. L'Associazione CEDRIF - CENTRO DESIGN E RICERCA FLOREALE persegue i seguenti scopi:

- creare sinergie fra le diverse componenti della filiera del fiore tese alla promozione della cultura floreale in Italia ed all'estero;
- sviluppare iniziative tendenti al riconoscimento ed alla valorizzazione della professionalità degli operatori della filiera del fiore, in particolare quella del Fiorista e del Produttore;
- realizzare iniziative aventi quale obiettivo il riconoscimento dell'Albo italiano Insegnanti di arte floreale, dell'Albo Fioristi italiani e delle Scuole di arte floreale;
- stimolare e realizzare studi e ricerche nell'ambito della composizione floreale, individuando nuove utilizzazioni della medesima, promuovendo e realizzando convegni di studio, attività promozionali, eventi e didattica, incontri e scambi culturali, anche all'estero;
- ricercare e proporre i colori, i materiali, le forme per i vari trend, in rapporto ed eventualmente in collaborazione con le aziende e le istituzioni che influenzano la moda;
- trovare ed utilizzare adeguati canali mediatici, a partire da un uso più efficace dei media tradizionali ricercando nel contempo nuove tecnologie e nuovi sistemi, per la promozione e la diffusione della cultura del fiore e delle piante;
- realizzare o collaborare ad iniziative editoriali, formative, informatiche, dimostrative e di supporto sia all'attività degli Associati che a tutta la filiera del settore floreale;

- sperimentare anche per conto di produttori, commercianti ed importatori, singoli od associati, nuovi materiali e tecniche di lavorazione e di utilizzo dei prodotti floreali ed accessori e proporli alla produzione ed al commercio;
- operare consulenze per Enti, Istituzioni, produttori e commercianti di fiori e di piante sulla base dei trend internazionali del momento;
- selezionare operatori singoli ed associati del settore floreale per qualità e competenza, anche attribuendo marchi di qualità nonché attuare iniziative per la promozione delle loro attività;
- realizzare e/o promuovere iniziative di informatizzazione degli operatori del settore.

Art. 3. - L'Associazione CEDRIF - CENTRO DESIGN E RICERCA FLOREALE, per il raggiungimento dei propri fini intende promuovere e realizzare varie attività, in particolare, a solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di contributi mediatici e documenti, attività di promozione e di didattica, organizzazione di eventi;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni e di seminari nonché degli studi e delle ricerche, testi e software, anche su supporti multimediali e su internet, per la didattica e per divulgare la conoscenza del settore a tutti i livelli nonché pubblicazioni per la crescita professionale degli operatori e software di interazione e supporto fra gli operatori.

L'Associazione può partecipare all'attività di altri Enti, Associazioni, Società, anche di capitale, ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi associativi.

Art. 4. – Possono far parte dell'Associazione CEDRIF - CENTRO DESIGN E RICERCA FLOREALE Persone, Aziende, Enti, Associazioni e Istituzioni aventi conoscenza approfondita e/o interessi economici nel settore, anche senza essere operativamente Fioristi o Floricoltori, che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali senza esserne in concorrenza.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: Persone, Aziende, Enti, Associazioni ed Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale e materiale alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori di diritto coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. L'assemblea dei Soci può decidere di

inserire fra i Soci Fondatori altre persone ed organismi come sopra identificati che diano la loro disponibilità entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Associazione, su specifica richiesta loro effettuata dall'Assemblea dei Soci.

- Soci Ordinari: Persone, Aziende, Enti, Associazioni ed Istituzioni che condividano gli scopi dell'Associazione e le finalità e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari: Persone, Aziende, Enti, Associazioni ed Istituzioni, chiamate a farne parte su invito del Consiglio Direttivo, che si siano distinti nello studio, nella promozione e nella diffusione della cultura floreale.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative e non hanno diritto di voto.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. – Chi intende essere ammesso alla qualifica di Socio dovrà inviare formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con la presentazione di almeno due dei Soci Fondatori, sottoscrivendo l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla richiesta dando comunicazione per iscritto al soggetto interessato della decisione adottata.

La qualifica di Socio si assume trascorso un mese dal rilascio della tessera sociale emessa a seguito del pagamento della quota associativa.

Art. 6. - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio all'immagine, agli scopi od al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari trascorsi due mesi dalla data della richiesta;
- c) per decesso;

d) per espulsione determinata da gravi inadempienze alle norme statutarie o da motivi di ordine morale o da comportamenti in contrasto con le decisioni assunte dagli Organi dell'Associazione e/o con i valori ai quali essa fa riferimento, da atti o adesioni ad altri gruppi incompatibili con le finalità e/o in concorrenza con gli obiettivi dell'Associazione.

I Soci, espulsi o colpiti da sanzioni, possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, se costituito, oppure al Presidente dell'Associazione per l'inserimento della discussione e delibera sul ricorso nell'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, anche non appositamente convocata.

Art. 7. - Tutti i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, qualora sia decisa la costituzione per volontà dell'Assemblea o per obblighi di legge;
- il Collegio dei Probiviri, qualora sia decisa la costituzione per volontà dell'Assemblea o per obblighi di legge.

Art. 9. – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando ne sia richiesta la convocazione per disposizioni di legge o sia richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

Ogni Socio che non sia persona fisica può essere presente tramite il legale rappresentante oppure rappresentato da altra persona anche con delega semplice.

Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo legalmente in Assemblea. Ogni Socio non può presentare in Assemblea più di cinque deleghe di altri Soci.

Ogni Socio può delegare direttamente un'altra persona non Socio a rappresentarlo in Assemblea, con diritto di voto, come pure può lui stesso essere accompagnato da massimo due collaboratori, questi ultimi senza diritto di parola né di voto.

Il delegato non può essere portatore di deleghe di altri Soci.

Tutte le deleghe sono accettate dal Presidente dell'Assemblea se redatte in forma scritta su carta semplice ove sia riconosciuta la firma e l'identità sia del Socio che del delegato. Il Presidente può decidere in modo insindacabile di respingere deleghe non formalmente corrette o dove non siano certi l'identità e/o la firma.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente direttamente o per delega la maggioranza dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti e delle deleghe; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delle deleghe e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti e delle deleghe.

L'Assemblea straordinaria è valida e delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e delle deleghe ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti e delle deleghe che rappresentino almeno un terzo dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati direttamente od a mezzo di delega. In questo caso non vale il limite di 5 deleghe per ciascun Socio.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea e con invio di e-mail o di altro mezzo che sia digitalmente tracciabile e documentabile, entro la stessa data agli indirizzi comunicati al momento dell'iscrizione o successivamente modificati con richiesta in forma scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Le assemblee di tutti gli Organi dell'Associazione, in forma ordinaria, ed il loro voto sono validi anche quando sono convocate ed avvengono tramite teleconferenza o con altri mezzi idonei a verificare la presenza e la volontà del Socio.

Spetta al Presidente dell'Associazione ogni decisione in caso di controversia sui mezzi e sui metodi di convocazione ed al Presidente dell'Assemblea dell'Organo ogni decisione sulla validità della riunione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e comunicato ai Soci con e-mail avente le caratteristiche sopra indicate.

Art. 10. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Consiglio direttivo e, non obbligatoriamente se non previsto per legge, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Provisori;
- revoca eventualmente il mandato agli organi sopra elencati anche senza dimissioni degli stessi.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva un eventuale regolamento interno;
- propone e delibera sulle iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali indicandone modalità, termini e supporti organizzativi.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, su quanto eventualmente richiesto per legge e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, il quale provvede alla nomina di un segretario. La discussione e le conseguenti delibere sono messe a verbale che viene approvato dall’Assemblea stessa, se tecnicamente e temporalmente possibile. Tale verbale può essere conservato e trasmesso ai Soci in formato digitale con lo stesso valore di quello cartaceo.

Art. 11. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 19 (diciannove) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Possono essere eletti delegati in rappresentanza di Soci Fondatori o Soci Ordinari che non siano persone fisiche.

Almeno la metà dei componenti deve essere eletta fra i Soci Fondatori, se possibile quanto a disponibilità personale e numero di essi. L’elezione avviene con modalità decise dall’Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o di altro motivo di definitiva assenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica fino a quando sono attivi la maggioranza dei membri inizialmente eletti ma esso può anche decidere di reintegrarli tramite cooptazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri compreso il Presidente, od il Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni. Possono percepire compensi per la loro attività se deciso

dall'assemblea dei Soci ed hanno comunque diritto al rimborso delle spese per partecipare a tutte le riunioni regolarmente convocate.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la stessa maggioranza che lo ha eletto.

Art. 12. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento, su iniziativa de:

- il Presidente;
- di almeno tre dei componenti, su richiesta scritta;
- di almeno il 10% dei Soci su richiesta scritta.

In questi ultimi due casi la data di convocazione deve essere fissata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Tutte le convocazioni avvengono a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data prevista.

E' valida anche la convocazione con altri mezzi come previsto all'art. 9, spedita entro la stessa data e della quale sia certo il ricevimento. In caso di urgenza motivata vale anche la convocazione spedita almeno tre giorni prima.

Le riunioni sono valide, anche se non convocate nei termini, allorché è presente la totalità dei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e tutti gli eventuali allegati necessari all'approfondimento dei temi trattati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare le Assemblee dei Soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- invitare Enti, Associazioni ed altre Organizzazioni a far parte di Cedrif quali Soci Onorari.
- attuare le iniziative deliberate dall'Assemblea dei Soci.
- assumere iniziative urgenti ed importanti anche se non previste in assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo eletto può decidere di cooptare al suo interno altri membri scelti fra i Soci.

I Soci cooptati hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci eletti e la scadenza del loro mandato coincide con la scadenza del mandato del Consiglio che li ha cooptati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale anche in forma digitale ed approvato nella stessa riunione, sottoscritto o convalidato anche solo in forma digitale dal Presidente e dal segretario nominato dal Presidente ad inizio Assemblea.

Art. 13. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e gestire incassi e pagamenti con eventuali limiti di spesa.

Conferisce ai membri del Consiglio direttivo ed ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, può nominare un Tesoriere con il compito di predisporre, redigere e monitorare il bilancio, tutto quanto previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento breve può essere sostituito in tutte le sue funzioni da un Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. – Il Collegio dei Revisori, qualora l'Assemblea dei Soci ne decida la costituzione od essa sia obbligatoria per legge, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, con votazione attraverso una lista unica con l'espressione di 3 preferenze, al di fuori del Consiglio Direttivo ed anche fra non Soci.

A parità di voti prevale colui che è Socio con più anzianità di adesione ed a successiva parità prevale il più anziano di età.

Decade se si dimette o viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri. In questo caso l'Assemblea dei Soci reintegra i membri mancanti nella prima Assemblea ordinaria, non convocata appositamente a meno che tale convocazione non sia necessaria allo scopo di verificare il bilancio prima dell'approvazione. Il Collegio dei Revisori verifica

periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15. – Il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea dei Soci ne decida la costituzione od essa sia obbligatoria per legge, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci, con votazione attraverso una lista unica con l'espressione di preferenze, 3 per ogni scheda. A parità di voti prevale il Socio con più anzianità di adesione ed a successiva parità prevale il Socio più anziano di età. Dura in carica tre anni. Decade se si dimette o viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri. In questo caso l'Assemblea dei Soci reintegra i membri mancanti tramite elezione o provvede ad una nuova elezione nella prima Assemblea ordinaria non necessariamente convocata appositamente.

Il collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, su tutte le controversie fra Soci e fra l'Associazione ed i Soci. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi. E' l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria a svolgere le funzioni proprie del Collegio dei Probiviri nel caso in cui Esso non sia costituito.

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 9. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite se non diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative;
- donazioni, contributi di Enti ed altre figure giuridiche, lasciti, rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Il fondo comune, costituito dagli elementi di cui sopra, è indivisibile.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio direttivo il quale può anche richiedere il pagamento di contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse,

in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo.

Il rendiconto preventivo ed il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta e spedito a tutti i Soci a mezzo e-mail avente le caratteristiche previste nell'art. 9.

Ai Soci compete solo il rimborso delle spese relative ad incarichi ricevuti dall'Associazione, regolarmente documentate, ma non quelle relative alla partecipazione alle Assemblee.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Vicenza.

Firmato: il Presidente Emiliano Filippi